

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 116	Sezione: IV
------------	-------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: Mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: Con sentenza datata 22 settembre 2008 il Tribunale di Oristano l'aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione				
2°Grado: In data 3 dicembre 2009 la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Intento a compiere lavori di escavazione con l'ausilio di un apposito mezzo meccanico, veniva ostacolato dalla presenza di una grossa radice. Nel tentativo di rimuovere manualmente l'ostacolo, veniva colpito alle mani dall'escavatore.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

In particolare l'inidoneità del preposto - e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea - consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata. Ciò accade al titolare di diversi cantieri che non avendo la materiale possibilità di seguirli tutti personalmente ha delegato un preposto perchè controllasse l'osservanza delle misure di prevenzione nel cantiere dove l'incidente si è verificato, sul cui corretto adempimento dell'obbligo egli aveva incolpevolmente fatto affidamento. Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l'iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte ed era finalizzata a rendere più agevole l'opera dell'escavatore per cui non è possibile affermarne l'imprevedibilità.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 ^a penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

C. è stato ritenuto responsabile dell'infortunio perchè, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all'interno del raggio di azione dell'escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.